

Sulle ritenute controlli da febbraio anche per appalti firmati entro il 2019

RISOLUZIONE ENTRATE

Il calcolo dei versamenti si deve basare su dati oggettivi

Dubbi sulla gestione delle trattenute per eventi come malattie o ferie

Enzo De Fusco

Il controllo sulle ritenute degli appaltatori scatta da febbraio 2020 anche per gli appalti firmati entro il 31 dicembre 2019. La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va poi effettuata sulla base di parametri oggettivi come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Sono questi i principali chiarimenti contenuti nella risoluzione 108, dif-

fusa ieri dall'agenzia delle Entrate con cui vengono fornite le prime istruzioni attuative dell'articolo 4 del Dl 124/2019; la norma che introduce disposizioni di contrasto su ritenute e compensazioni eseguite nell'esecuzione di appalti e subappalti.

La nuova disposizione introduce un generale obbligo di controllo da parte dei committenti sulla corretta esecuzione e versamento delle ritenute operate dall'impresa appaltatrice o affidataria, e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori impiegati nell'ambito di appalti e subappalti. Il comma 1 stabilisce che il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Questa regola è senz'altro nuova nella gestione fiscale del personale dipendente poiché l'intero impianto regolatorio vigente prevede che il versamento delle ritenute da parte

del datore di lavoro avvenga indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione. Seguendo il ragionamento dell'Agenzia il datore di lavoro appaltatore dovrebbe in primo luogo calcolare le ritenute in linea con le ordinarie istruzioni fornite ai sostituti di imposta in questi anni.



**MANOVRA 2020:
LA GUIDA
AL DL FISCALE**
L'agenzia delle
Entrate
dà le prime
istruzioni

Tuttavia, al momento della compilazione delle deleghe di pagamento, il sostituto di imposta dovrebbe quantificare i versamenti per ciascun committente sulla base delle ore di lavoro (e dunque della retribuzione) interessate dall'appalto.

Si tratta di fatto di una soluzione

empirica che però risolve solo in parte le problematiche dei datori di lavoro. Infatti, le ritenute Irpef operate nel mese dai sostituti di imposta non sono solo strettamente connesse ad ore di lavoro ma riguardano anche altri eventi tipici di un rapporto di lavoro; ci si chiede, ad esempio, come devono essere trattate le ritenute operate su eventi come la malattia o le ferie che si sono verificate nel mese. In alcuni mesi, peraltro, si possono verificare degli arretrati che nulla hanno a che vedere con appalti gestiti nel mese. In questo contesto, quindi, sembrerebbe che le ritenute non strettamente connesse alle ore di lavoro prestate dovrebbero confluire in una delega di pagamento residuale non potendole imputare a nessuno dei committenti interessati.

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, la norma stabilisce che «si applicano a decorrere dal

1° gennaio 2020».

L'Agenzia spiega che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate da gennaio 2020 e, quindi, con riferimento ai versamenti da eseguire di febbraio 2020. A questo riguardo, secondo l'Agenzia, è irrilevante se le ritenute si riferiscono a contratti di appalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Ma la risoluzione non sembra tenere conto che molte aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, pagano gli stipendi in applicazione del cosiddetto calendario «sfasato»; vale a dire che nel mese di gennaio 2020 corrispondono gli stipendi sulla base di una prestazione resa nel mese di dicembre 2019. In questo modo, seguendo la risoluzione 108 si rischia di attrarre nei nuovi obblighi anche retribuzioni maturate prima dell'entrata in vigore della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA